

SET INFORMATIVO



Auto Valore Protetto

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PRODOTTO GAP

SOGESSUR S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Contratto di Assicurazione di Rami Danni

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della Conclusione del contratto.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della Conclusione del contratto.

Data di ultimo aggiornamento: Settembre 2023

Compagnia:

SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l'Italia

Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "GAP" (Guaranteed Asset Protection) tutela l'Assicurato dalla perdita pecuniaria subita in caso di Furto Totale, Incendio Totale o Danneggiamento totale del Veicolo assicurato. E' una polizza facoltativa e integrativa alla copertura CVT (Corpi Veicoli Terrestri) detta "Assicurazione principale".



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Furto Totale:** perdita pecuniaria a seguito del furto del Veicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.
- ✓ **Incendio Totale:** perdita pecuniaria a seguito di danneggiamento del veicolo a seguito di Incendio, tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 75% del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
- ✓ **Danneggiamento Totale:** perdita pecuniaria a seguito di incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada, eventi naturali e socio-politici, tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 75% del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Le garanzie sono prestate in base a pacchetti predefiniti ed opzionabili a scelta del Contraente al momento della sottoscrizione e sono operanti solo se il relativo premio è stato pagato:

- **Opzione base:** Furto Totale e Incendio Totale
- **Opzione completa:** Furto Totale, Incendio Totale e Danneggiamento Totale

L'indennizzo è riconosciuto nei limiti dei massimali stabiliti in polizza. I massimali di polizza operano per Sinistro.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli di massa complessiva a pieno carico eccedente le 3,5 tonnellate
- ✗ Veicoli non Immatricolati in Italia
- ✗ Veicoli il cui prezzo di acquisto (IVA inclusa) sia inferiore a €4.000 e superiore a €100.000 per l'opzione base e superiore a €120.000 per l'opzione completa
- ✗ Veicoli adibiti a noleggio con conducente
- ✗ Veicoli immatricolati da più di 8 anni alla data di sottoscrizione
- ✗ Motocicli o ciclomotori;
- ✗ Taxi, veicoli adibiti a scuola guida, ambulanze, mezzi di soccorso
- ✗ Veicoli delle seguenti marche: Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Dodge, Ferrari, Fisker, Ginetta, Hummer, Katay, Lamborghini, McLaren, Martin Motors, Mazzanti, Maybach, Mia Electric, MG, Morgan, MVS, Pagani, Piaggio per tutti i veicoli che non sono a 4 ruote, Rolls Royce, Vem.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto di non pagare l'indennizzo principalmente nei casi seguenti:

- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo assicurato;
- ! furto e/o rapina, come definiti dal Codice Penale (il Furto totale è coperto);
- ! chiunque sia coinvolto nel furto del Veicolo assicurato e ai suoi complici;
- ! trasporto di esplosivi, materiali infiammabili, combustibili o corrosivi all'interno del Veicolo;
- ! trasporto di cose o animali non in conformità con le previsioni di legge applicabili;
- ! competizione, gara di velocità o test di guida;
- ! conducente del Veicolo sotto l'influenza di narcotici o alcool, in violazione delle disposizioni di legge applicabili;

- ! conducente del Veicolo non autorizzato alla guida in base disposizioni di legge applicabili;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, maremoti, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, tempeste di neve, valanghe, crolli, frane, caduta di meteoriti;
- ! atti di guerra o terrorismo, attività militari, invasioni, rivolte o scioperi;
- ! fonti di radiazioni ionizzanti destinate ad essere utilizzate al di fuori di installazioni nucleari, a condizione che tali fonti abbiano causato o aggravato il Sinistro;
- ! armi o dispositivi progettati per esplodere attraverso cambiamenti della struttura del nucleo atomico o da combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi o qualsiasi altra fonte di radiazioni ionizzanti e per i quali l'esercente di un impianto nucleare è l'unico responsabile;
- ! veicolo sta circolando in una strada non aperta al pubblico.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi nei seguenti paesi: territorio della Repubblica Italiana, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Principato di Andorra e altri paesi facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali non siano in essa barrate.



Che obblighi ho?

- Quando concludi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e/o la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative.



Quando e come devo pagare?

- Il Premio è pagato anticipatamente dal Contraente all'Assicuratore ed è unico per tutta la durata dell'Assicurazione.
- Puoi pagare con mediante assegno, bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, paypal oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'Assicurazione è valida dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato, o dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio se successivo, sino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel Modulo di polizza.
- L'Assicurazione cessa in ogni caso contestualmente al verificarsi del sinistro.



Come posso disdire la polizza?

- Puoi disdire la polizza inviando una raccomandata A.R. indirizzata all'Assicuratore entro 60 giorni dalla data di decorrenza del Contratto.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

SOGESSUR S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. Iscrizione I00094

Edizione Settembre 2023 (Ultima Edizione Disponibile)

Prodotto: "Wopta per Te.
Auto Valore Protetto"

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOGESSUR S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC sogessur@pec.it

SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Francia, in Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Parigi La Défense Cedex. La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in Italia in regime di stabilimento. La Compagnia è soggetta al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Il patrimonio netto di Sogessur risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 140 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 68 ed altre riserve per €/mio 72. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a €/mio 251 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 120%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 113 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 176%. I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile all'indirizzo: https://www.assurances.societegenerale.com/uploads/tx_bisgnews/%E2%80%A2VF_SOGESSUR_Entite_RSSF_2022.pdf

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- ✘ Veicoli non immatricolati ad uso privato;
- ✘ Veicoli non coperti da una polizza di assicurazione CVT (Furto e Incendio) al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione e non ancora attiva in caso di Sinistro.



Ci sono limiti di copertura?

L'Assicurazione altresì non copre:

- ! il furto mentre le chiavi di accensione sono lasciate all'interno del Veicolo;
- ! in caso di mancata sussistenza dei requisiti di assicurabilità indicate nelle condizioni di assicurazione.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà darne tempestiva notizia all'Assicuratore entro 3 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza del Sinistro e ai seguenti contatti: <ul style="list-style-type: none"> - Per telefono/posta: 02 45422607 centro assistenza clienti gestito da Aon Advisory and Solutions S.r.l. Corso Guglielmo Marconi, 10 – 10125 Torino - Per PEC: Denuncia.sogessur@aon.it - Per fax: al numero 02 87230008. L'operatore fornirà tutte le informazioni relative alle procedure di registrazione e richiederà l'invio della documentazione necessaria alla gestione della pratica del Sinistro.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non vi sono strutture o enti convenzionati con la compagnia per la fornitura diretta delle prestazioni previste.
	Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre compagnie di assicurazione che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: <ul style="list-style-type: none"> - I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno del verificarsi del fatto su cui si fonda il diritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave dal Contraente al momento della stipulazione dell'Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del rischio o la mancata comunicazione in corso di contratto di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, possono comportare l'annullamento dell'assicurazione, oltre alla perdita parziale o totale del diritto alle prestazioni.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia provvederà ad effettuare il pagamento dell'indennizzo all'Assicurato, se dovuto, entro 45 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro completa di tutta la documentazione richiesta.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso entro 60 giorni dalla data di decorrenza del Contratto, l'Assicuratore rimborserà al Contraente il premio versato, al netto delle imposte se già versate. In caso di alienazione del Veicolo, l'Assicuratore provvederà a rimborsare al Contraente il pro-rata del premio già pagato e non goduto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il Contraente può scegliere la durata dell'Assicurazione al momento della sottoscrizione con un minimo di 12 mesi e un massimo di 60 mesi, senza tacito rinnovo.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere l'assicurazione.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	E' prevista la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - Perdita totale e definitiva del Veicolo; - Alienazione del Veicolo; - Pagamento della prestazione assicurativa. Il Premio versato per l'annualità in corso al momento della cessazione del rischio rimarrà acquisito per intero dall'Assicuratore.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto assicurativo "Wopta per te. Auto valore protetto" è rivolto a chi acquista un veicolo, nuovo o usato, e vuole tutelarsi dalla perdita pecuniaria conseguente al danno materiale e diretto subito dal Veicolo in caso di Furto Totale,	



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

- La quota parte percepita in media dall'Intermediario Assicurativo è pari a 31%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it - per posta ordinaria a Société Générale Insurance – Ufficio Reclami - Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, <p>avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</p> <p>La Compagnia provvederà a dare riscontro entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09).</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per poter procedere giudizialmente in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto assicurativo.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Questa procedura non è obbligatoria per poter procedere giudizialmente.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: Imposta sul Premio: garanzia Perdite pecuniarie di vario genere: 13,5% (di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-racket).</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Auto Valore Protetto

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l'Italia

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della conclusione del contratto.

Data di ultimo aggiornamento: Settembre 2023

INDICE

Glossario	3
SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE	4
ART. 1.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE	4
ART. 1.2 – VEICOLI ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	4
ART. 1.3 – DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE	5
ART. 1.4 – PAGAMENTO DEL PREMIO	5
ART. 1.5 – VALIDITA’ TERRITORIALE	5
ART. 1.6 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’ASSICURAZIONE	5
ART. 1.7 – RECESSO DALL’ASSICURAZIONE	5
ART. 1.8 – COMUNICAZIONI	6
ART. 1.9 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	6
ART. 1.10 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO	6
ART. 1.11 – MODIFICHE DEL CONTRATTO	6
ART. 1.12 – LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE, PRESCRIZIONE	6
ART. 1.13 – SANZIONI ED EMBARGO	6
ART. 1.14 – ONERI FISCALI	6
ART. 1.15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	7
ART. 1.16 – MODALITA’ DI RECLAMO	7
SEZIONE 2 – GARANZIE OFFERTE	8
ART. 2.1 – DESCRIZIONE DEGLI EVENTI ASSICURATI	8
ART. 2.2 – PRESTAZIONE ASSICURATIVA	8
ART. 2.3 – MASSIMALI	9
ART. 2.4 – ESCLUSIONI	10
SEZIONE 3 – DENUNCIA DI UN SINISTRO	10
ART. 3.1 – MODALITA’ DI DENUNCIA DI UN SINISTRO	10
ART. 3.2 – NOMINA DI UN PERITO	12
ART. 3.3 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO	12
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI SOGESSUR S.A. ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679	13

GLOSSARIO

- **Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, con residenza principale in Italia, Vaticano o San Marino e che abbiano compiuto 18 anni.
- **Assicuratore:** Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia compagnia assicurativa costituita e registrata in Francia nella forma giuridica di Société Anonyme, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379 846 637 ed appartenente al gruppo Société Generale. Sogessur ha Sede Legale e Direzione Generale in Francia, in Tour D2 – 17 bis Place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex. Sogessur è stata autorizzata dall'ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - all'esercizio dell'attività assicurativa ed è sottoposta al controllo dell'ACPR. A seguito della notifica dell'ACPR all'IVASS in data 15 marzo 2011 (iscrizione al n. 100094 all'appendice dell'Albo Imprese Assicurative IVASS, Elenco I), Sogessur opera nel territorio italiano in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria sita in Italia, in Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet www.societegenerale-insurance.it.
- **Assicurazione:** il presente contratto di assicurazione.
- **Assicurazione principale:** qualsiasi altro contratto di assicurazione per danno totale o parziale che copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato.
- **DIP Danni:** l'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;
- **DIP Aggiuntivo o DIP Aggiuntivo Danni:** Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi.
- **Contraente:** il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'Assicurazione.
- **Danneggiamento totale:** danneggiamento del Veicolo a seguito di incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada, eventi naturali e socio-politici, tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 75% del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
- **Furto Totale:** la sottrazione della cosa altrui assicurata a chi la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (reato previsto dall'art. 624 Codice Penale).
- **Incendio Totale:** danneggiamento del veicolo a seguito di Incendio, tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 75% del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
- **Indennizzo:** somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro coperto da questa Assicurazione.
- **Massimale:** somma massima garantita dall'Assicuratore.
- **Modulo di polizza:** il documento che prova l'Assicurazione.
- **Premio:** la somma di denaro dovuta all'Assicuratore per fornire la copertura oggetto di questa Assicurazione.
- **Proprietario:** persona fisica o giuridica intestataria al pubblico registro.
- **Set informativo:** l'insieme dei documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto, comprendente: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Valore Commerciale:** il valore di mercato del Veicolo assicurato secondo quanto indicato da Etax/Quattroruote.
- **Veicolo assicurato:** veicolo indicato nel Modulo di polizza sottoscritto dall'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

➤ Per cosa sono coperto?

ART. 1.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il presente contratto di assicurazione, l'Assicuratore, **ferme le condizioni, esclusioni e massimali ivi indicati**, fornisce copertura assicurativa per la perdita pecuniaria dell'Assicurato conseguente al danno materiale e diretto subito dal Veicolo in caso di Furto Totale, Incendio Totale o Danneggiamento totale in base all'opzione sottoscritta.

L'Assicurazione è prestata secondo due pacchetti predefiniti che il Contraente sceglie al momento della sottoscrizione:

- **Opzione base:** che include le garanzie Furto Totale e Incendio Totale;
- **Opzione completa:** che include le garanzie Furto Totale, Incendio Totale, Danneggiamento totale.

Successivamente alla stipula dell'Assicurazione non è possibile modificare la scelta del pacchetto selezionato.

ART. 1.2 – VEICOLI ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Sono assicurabili solo i Veicoli che abbiano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

- nuovi ovvero massimo di 180 giorni dalla data di prima immatricolazione;
- usati ovvero massimo di 5 anni dalla data di prima immatricolazione;
- immatricolati in Italia;
- immatricolati ad uso privato;
- il cui peso a pieno carico non eccede 3,5 (tre virgola cinque) tonnellate;
- il cui prezzo di acquisto (IVA inclusa) sia non inferiore a €4.000 e non superiore a €100.000 per l'Opzione base e non superiore a €120.000 per l'Opzione completa;
- coperti da una polizza di assicurazione CVT (Furto e Incendio) al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione e ancora attiva in caso di Sinistro.

Non sono assicurabili i Veicoli:

- **adibiti a noleggio con conducente;**
- **immatricolati da più di 8 anni alla data di sottoscrizione;**
- **motocicli o i ciclomotori;**
- **taxi, i veicoli adibiti a scuola guida, ambulanze, mezzi di soccorso;**
- **i veicoli delle seguenti marche: Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Dodge, Ferrari, Fisker, Ginetta, Hummer, Katay, Lamborghini, McLaren, Martin Motors, Mazzanti, Maybach, Mia Electric, MG, Morgan, MVS, Pagani, Piaggio per tutti i veicoli che non sono a 4 ruote, Rolls Royce, Vem.**

➤ Quando inizia la copertura e come posso pagare il premio?

Wopta per Te. Auto Valore Protetto – VI – Settembre_2023

Pag. 4 di 14

ART. 1.3 – DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è valida **dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato, o dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio se successivo**, sino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel Modulo di polizza.

Il Contraente può scegliere la durata dell'Assicurazione al momento della sottoscrizione con un minimo di 12 mesi e un massimo di 60 mesi, senza tacito rinnovo. **In ogni caso la durata dell'Assicurazione non può mai essere tale per cui, alla scadenza della stessa, il Veicolo abbia più di 8 anni dalla data di prima immatricolazione.**

ART. 1.4 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è pagato anticipatamente dal Contraente all'Assicuratore ed è unico per tutta la durata dell'Assicurazione.

Il Premio è calcolato in funzione del valore del Veicolo, della provincia di residenza del Proprietario del Veicolo e della durata della copertura.

Il Premio può essere pagato mediante assegno, bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, paypal oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.

➤ Dove vale l'Assicurazione?

ART. 1.5 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi nei seguenti paesi: territorio della Repubblica Italiana, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Principato di Andorra e altri paesi facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali non siano in essa barrate.

➤ L'Assicurazione può essere chiusa anticipatamente?

ART. 1.6 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione cessa di essere efficace prima della data di scadenza indicata nel Modulo di polizza contestualmente al verificarsi del Sinistro, fermo restando il diritto all'Indennizzo ai sensi del presente contratto.

L'Assicurazione cessa inoltre di essere efficace anticipatamente in caso di alienazione del Veicolo. L'Assicurato deve informare l'Assicuratore dell'alienazione del Veicolo e l'Assicuratore provvederà a rimborsare al Contraente il pro-rata del premio già pagato e non goduto.

➤ Informazioni importanti

ART. 1.7 – RECESSO DALL'ASSICURAZIONE

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto, **a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all'Assicuratore, entro 60 giorni dalla data di decorrenza del Contratto.** In tal caso l'Assicuratore rimborserà al Contraente il premio versato, al netto delle imposte se già versate. Le garanzie cesseranno alle ore 24:00 del giorno in cui è stato comunicato il recesso. Qualora, durante il periodo per l'esercizio del recesso, sia denunciato all'Assicuratore un sinistro verificatosi nel medesimo periodo, l'Assicuratore riconoscerà l'Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi del presente contratto) e tratterà il premio versato anche qualora l'Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, dichiarerà di voler recedere.

L'Assicurato dovrà comunicare all'Assicuratore il recesso, secondo le modalità e le tempistiche sopra indicate, al seguente indirizzo: Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC: sogessur@pec.it.

ART. 1.8 – COMUNICAZIONI

Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le parti dovranno essere inviati per lettera raccomandata, PEC o per e-mail ai seguenti indirizzi:

a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette all'Assicuratore:

- **Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC: sogessur@pec.it**
- **Wopta Assicurazioni Srl – Galleria del Corso 1, 20122 Milano. Sito internet: www.wopta.it, e-mail: info@wopta.it; PEC: woptaassicurazioni@legalmail.it.**

b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato e/o Contraente: all'ultimo indirizzo conosciuto dall' Assicuratore.

ART. 1.9 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze da parte del Contraente/Assicurato, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono determinare l'annullamento del contratto o la riduzione dell'Indennizzo da corrispondersi in relazione al Sinistro.

ART. 1.10 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato, ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni circostanza che può determinare una diminuzione o un aggravamento del rischio. Può essere causa di aggravamento o riduzione del rischio il cambio di residenza in corso di contratto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione del presente Contratto. Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato il presente contratto, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio; poiché l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'Assicuratore, quest'ultimo può recedere dal presente contratto.

ART. 1.11 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ogni modifica del Contratto dovrà essere effettuata e provata per iscritto.

ART. 1.12 – LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE, PRESCRIZIONE

All'Assicurazione si applica la Legge Italiana. In caso di controversie, il Foro competente è quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 1.13 – SANZIONI ED EMBARGO

L'Assicurazione non è operante e l'Assicuratore non corrisponderà alcuna prestazione e/o Indennizzo qualora l'Indennizzo e/o la prestazione possano esporre l'Assicuratore e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti, restrizioni, o embargo totale o parziale previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

ART. 1.14 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Assicurazione si applicano le norme di legge.

ART. 1.16 – MODALITA' DI RECLAMO

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it, per posta ordinaria a Société Générale Insurance Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della Polizza e nominativo del Contraente; numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente o sia tardiva, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353 o via PEC all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it/come presentare un reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela; copia del reclamo presentato all'impresa di Assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR-DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il Reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà utilizzare altresì sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:

a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile in materia di contratti assicurativi. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo;

b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014, che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l'esperimento dell'azione civile.

SEZIONE 2 – GARANZIE OFFERTE

ART. 2.1 – DESCRIZIONE DEGLI EVENTI ASSICURATI

In base al pacchetto selezionato dal Contraente, l'Assicurazione indennizza le perdite pecuniarie dell'Assicurato, come definito nell'art. 2.2, conseguentemente al danno materiale e diretto subito dal Veicolo in caso di:

- **Furto Totale:** si intende il furto del Veicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente;
- **Incendio Totale:** danneggiamento del veicolo a seguito di Incendio, tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 75% del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro;
- **Danneggiamento totale:** danneggiamento del Veicolo a seguito di incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada, eventi naturali e socio-politici, tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 75% del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

➤ Che Indennizzo ricevo in caso di Sinistro?

ART. 2.2 – PRESTAZIONE ASSICURATIVA

Ferme le condizioni, esclusioni e massimali, in caso di Sinistro l'Assicuratore liquiderà all'Assicurato un importo pari a:

$$\text{Indennizzo} = \text{Valore iniziale del Veicolo} - \text{Valore sostitutivo}$$

➤ A cosa corrisponde il Valore iniziale del veicolo?

Il **Valore iniziale del Veicolo** è uguale a:

- Per il veicolo nuovo: all'importo riportato nella fattura di acquisto del Veicolo, comprensivo di IVA se dovuta e dedotti eventuali sconti ottenuti per l'acquisto.
- Per il veicolo usato:
 - in caso di conclusione dell'Assicurazione contestuale alla data di acquisto del Veicolo, all'importo riportato nella fattura di acquisto del Veicolo, comprensivo di IVA se dovuta e di eventuali sconti ottenuti per l'acquisto;
 - in caso di conclusione dell'Assicurazione dopo la data di acquisto del Veicolo, al Valore commerciale del veicolo alla data di sottoscrizione dell'Assicurazione.

La conclusione dell'Assicurazione si considera contestuale all'acquisto del Veicolo se questo avviene entro le seguenti tempistiche:

- Per il veicolo nuovo: fino a 180 giorni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo;

Wopta per Te. Auto Valore Protetto – VI – Settembre_2023

Pag. 8 di 14

- Per il veicolo usato: fino a 30 giorni dalla data di acquisto del Veicolo.

➤ A cosa corrisponde il Valore sostitutivo?

Il **Valore sostitutivo** è l'importo pari al maggiore tra:

- il Valore commerciale del Veicolo alla data del Sinistro;
- l'importo eventualmente corrisposto dall'Assicurazione principale all'Assicurato per lo stesso sinistro.

Avvertenza: nel caso in cui si verificano sia il Furto Totale e/o l'Incendio Totale e/o il Danneggiamento totale del Veicolo assicurato, l'Assicuratore pagherà un solo Indennizzo, non essendo possibile il cumulo di indennizzi.

I costi dei danni al Veicolo già esistenti e precedenti che non sono stati riparati vengono detratti dal pagamento dell'Indennizzo.

L'Assicurazione non mira a compensare una minore copertura del contratto di Assicurazione principale, l'applicazione di un'esclusione o una riduzione dell'Indennizzo.

ESEMPIO DI INDENNIZZO

1. Veicolo nuovo

Valore iniziale (valore fattura): €20.000

Valore commerciale alla data del Sinistro: €15.000 > Importo corrisposto dall'assicurazione principale: €12.000

Valore sostitutivo: €15.000

Indennizzo: €20.000 – €15.000 = €5.000

2. Veicolo usato

Valore iniziale (valore alla sottoscrizione): €10.000

Valore commerciale alla data del Sinistro: €7.000 < Importo corrisposto dall'assicurazione principale: €8.000

Valore sostitutivo: €8.000

Indennizzo: €10.000 – €8.000 = €2.000

ART. 2.3 – MASSIMALI

L'Indennizzo a carico dell'Assicuratore non potrà mai eccedere il Massimale indicato di seguito e che varia in base all'opzione selezionata al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione:

	Opzione base	Opzione completa
Veicolo nuovo	€35.000 per Sinistro	€40.000 per Sinistro
Veicolo usato	€25.000 per Sinistro	€40.000 per Sinistro

In ogni caso l'Indennizzo non potrà essere superiore:

- **alla differenza tra il Valore iniziale del veicolo al momento della sottoscrizione e l'importo ricevuto dall'Assicurato a titolo di indennizzo dall'Assicurazione principale per lo stesso sinistro;**
- **al Valore commerciale del Veicolo alla data del Sinistro.**

➤ **Quali limiti di copertura ho?**

ART. 2.4 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla presente Assicurazione i danni:

- causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo assicurato;
- causati a seguito di furto e/o rapina, come definiti dal Codice Penale (il Furto totale è coperto);
- causati a chiunque sia coinvolto nel furto del Veicolo assicurato e ai suoi complici;
- causati o aggravati dal trasporto di esplosivi, materiali infiammabili, combustibili o corrosivi all'interno del Veicolo;
- causati dal trasporto di cose o animali non in conformità con le previsioni di legge applicabili;
- che si verifichino durante una competizione, una gara di velocità o un test di guida;
- causati dal conducente del Veicolo sotto l'influenza di narcotici o alcool, in violazione delle disposizioni di legge applicabili;
- causati dal conducente del Veicolo non autorizzato alla guida in base disposizioni di legge applicabili;
- causati da terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, maremoti, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, tempeste di neve, valanghe, crolli, frane, caduta di meteoriti;
- causati da atti di guerra o terrorismo, attività militari, invasioni, rivolte o scioperi;
- causati dal Veicolo che sta trasportando fonti di radiazioni ionizzanti destinate ad essere utilizzate al di fuori di installazioni nucleari, a condizione che tali fonti abbiano causato o aggravato il Sinistro;
- causati da armi o dispositivi progettati per esplodere attraverso cambiamenti della struttura del nucleo atomico o da combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi o qualsiasi altra fonte di radiazioni ionizzanti e per i quali l'esercente di un impianto nucleare è l'unico responsabile;
- causati dal Veicolo sta circolando in una strada non aperta al pubblico;
- causati dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria prescritta dal costruttore del Veicolo;
- causati da un funzionamento errato del Veicolo, in particolare da un funzionamento contrario al manuale dell'utente

L'Assicurazione altresì non copre:

- il furto mentre le chiavi di accensione sono lasciate all'interno del Veicolo;
- in caso di mancata sussistenza dei requisiti di assicurabilità di cui al precedente articolo 1.2;
- furto ovvero appropriazione indebita e uso non autorizzato, commesso dai dipendenti dell'Assicurato durante il loro servizio o da un membro della famiglia dell'Assicurato, a meno che non sia stata sporta denuncia penale nei loro confronti e a condizione che non venga ritirata.

SEZIONE 3 – DENUNCIA DI UN SINISTRO

➤ **A chi devo rivolgermi per denunciare un Sinistro?**

ART. 3.1 – MODALITA' DI DENUNCIA DI UN SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà darne tempestiva notizia all'Assicuratore entro 3 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza del Sinistro e ai seguenti contatti:

- Per telefono/posta: 02 45422607 centro assistenza clienti gestito da Aon Advisory and Solutions S.r.l. Corso Guglielmo Marconi, 10 – 10125 Torino
- Per PEC: Denuncia.sogessur@aon.it

- Per fax: al numero 02 87230008.

L'operatore fornirà tutte le informazioni relative alle procedure di registrazione e richiederà l'invio della documentazione necessaria alla gestione della pratica del Sinistro.

➤ **Quali documenti devo sempre inviare?**

In caso di Furto Totale del Veicolo assicurato:

- documento di identità;
- copia di denuncia del Furto Totale presso la Pubblica Autorità;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- copia del certificato di proprietà;
- copia della documentazione contrattuale relativa al presente Contratto di assicurazione debitamente sottoscritta dall'Assicurato (Modulo di polizza);
- copia della polizza Corpi Veicoli Terrestri (CVT) relativa al Veicolo assicurato;
- quietanza di liquidazione dell'Indennizzo da parte dell'assicuratore dell'Assicurazione principale e copia delle relative condizioni di assicurazione, se presente;
- copia del libretto di circolazione del Veicolo assicurato;
- copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto del Veicolo assicurato con indicazione del prezzo di acquisto del Veicolo assicurato e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato il Veicolo assicurato;
- documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio;
- referimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell'Assicurato;
- serie di chiavi originali in dotazione al Veicolo assicurato, se non consegnate in precedenza ad altra compagnia di assicurazione, in virtù dell'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, ed in ragione del medesimo Sinistro.

In caso di Incendio Totale o Danneggiamento Totale del Veicolo assicurato

- documento di identità;
- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- copia del certificato di proprietà;
- copia della documentazione contrattuale relativa al presente Contratto di assicurazione debitamente sottoscritta dall'Assicurato (Modulo di polizza);
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- copia della polizza Corpi Veicoli Terrestri (CVT) relativa al Veicolo assicurato;
- quietanza di liquidazione dell'Indennizzo da parte dell'assicuratore dell'Assicurazione principale e copia delle relative condizioni di assicurazione, se presente;
- copia della patente di guida del conducente e/o Contraente del Veicolo assicurato al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione del Veicolo assicurato;
- copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto del Veicolo assicurato, con indicazione del prezzo di acquisto del Veicolo assicurato e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato il Veicolo assicurato;
- nel caso in cui il Veicolo assicurato sia stato sottoposto a modifiche/trasformazioni, copia del relativo certificato di omologazione;
- copia dei documenti emessi dalla Pubblica Autorità, attestanti le cause e le dinamiche del Sinistro;
- documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio;
- referimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell'Assicurato.

L'Assicuratore potrà richiedere ulteriori documenti laddove ciò fosse indispensabile per valutare adeguatamente le perdite subite.

L'Assicuratore si riserva il diritto di effettuare indagini in qualsiasi momento e a proprie spese, al fine di verificare i fondamenti di fatto e di diritto delle informazioni allo stesso fornite.

ART. 3.2 – NOMINA DI UN PERITO

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicuratore potrà richiedere a un perito di valutare la misura dei danni subiti dal Veicolo assicurato e di valutare ogni altra circostanza relativa al Sinistro.

I costi della consulenza fornita dal perito saranno a carico dell'Assicuratore.

➤ **Quando riceverò l'Indennizzo?**

ART. 3.3 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Qualora l'Indennizzo sia effettivamente dovuto dall'Assicuratore, quest'ultimo si impegna a effettuare il pagamento all'Assicurato entro 45 giorni successivi alla ricezione della documentazione completa menzionata nell'art. 3.1 e della quietanza di pagamento.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI SOGESSUR S.A. ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679

I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa da WOPTA S.R.L., in qualità di responsabile, per conto di SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, sono oggetto del trattamento dei dati personali descritto di seguito.

1. Perché raccogliamo i suoi dati personali?

Raccogliamo e trattiamo i suoi dati personali per la gestione della polizza assicurativa e per adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite.

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per il perseguimento delle suddette finalità. L'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti.

Gestione della polizza assicurativa

I suoi dati personali sono indispensabili per la stipula della polizza assicurativa e per la gestione del contratto da Lei sottoscritto: servono per identificarla, per valutare i rischi, per determinare i suoi danni.

Lo scopo dei dati utilizzati è quindi quello di consentire le attività precontrattuali, di sottoscrizione, la gestione e la successiva esecuzione della polizza assicurativa. I dati personali possono essere utilizzati a fini di azioni legali (giudiziali e stragiudiziali) e gestione dei sinistri e delle controversie, nonché esame, valutazione, controllo e monitoraggio del rischio.

Alcuni i suoi dati trattati nella gestione del sinistro potrebbero essere sensibili. La invitiamo pertanto a rilasciare, alla sottoscrizione, il consenso al trattamento dei suoi dati personali sensibili.

Adempiere ai nostri obblighi legali

Inoltre, abbiamo bisogno dei suoi dati per rispettare pienamente le disposizioni legali e amministrative che regolano l'attività assicurativa.

2. Chi può ricevere o utilizzare i suoi dati personali?

I suoi dati personali sono trattati da Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Via Tiziano, 32 – 20145 Milano – Iscritta alla CCIAA di Milano P.I. 07420570967 – REA MI 1957443 (di seguito Sogessur S.A.) in qualità di Titolare del trattamento.

I suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito della struttura di Sogessur S.A., solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di incaricati del trattamento, sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del gruppo di Sogessur S.A., e a società di fiducia di Sogessur S.A., che svolgono per conto di tale compagnia attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento¹, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto². L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti sarà fornito dal titolare del trattamento dietro richiesta.

Inoltre, taluni suoi dati potrebbero, sempre per le finalità sopra indicate, essere comunicati a soggetti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi terzi, nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del Capo V (Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali) del Reg. 2016/679.

3. Per quanto tempo saranno conservati i dati personali?

Conserviamo i suoi dati per tutta la durata del contratto. Una volta chiuso quest'ultimo, vengono conservati durante dieci anni (periodo di prescrizione).

4. Dati personali: quali sono i suoi diritti?

Consultare, modificare, cancellare... Dispone di diversi diritti per personalizzare l'uso dei suoi dati:

- a. il diritto di opporsi, quando i suoi dati personali non sono utili o non sono più necessari per il nostro rapporto contrattuale;
- b. il diritto di accesso e di rettifica, ogni qualvolta lo desideriate;
- c. il diritto alla cancellazione, quando il periodo di conservazione dei dati personali è scaduto;
- d. il diritto a un uso limitato, qualora i dati non siano necessari o non siano più rilevanti per il nostro rapporto contrattuale;
- e. il diritto alla "portabilità", ossia la possibilità di comunicare i suoi dati alla persona di sua scelta, su semplice richiesta;
- f. il diritto di cambiare idea, compreso il diritto di revocare il consenso all'uso commerciale dei suoi dati;
- g. il diritto di decidere cosa fare dei suoi dati personali dopo il suo decesso. Conservazione, comunicazione o cancellazione...: può designare una persona a lei vicina indicando le sue volontà e questa li attuerà su richiesta.

5. Come esercitare i propri diritti?

Per esercitare i suoi diritti, è possibile scrivere una comunicazione al titolare del trattamento: dpo@societegenerale-insurance.it

Inoltre, potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali: <https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali>.

¹ In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.

² ANIA, IVASS, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Casellario Centrale Infortuni.